



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 16/07/2024

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DI P. L. PERIODO APRILE 2024.

IL VICE COMANDANTE

Premesso che il Personale Dipendente ha effettuato il proprio servizio, per sopperire a tutte le necessita, svolgendo la propria attività anche in turnazione, reperibilità giorni festivi ecc.;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 396 del 29/12/2023 avente per oggetto "Approvazione di preintesa ed autorizzazione al Presidente della Delegazione di Parte Datoriale a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.58 del 11/06/2024 con cui lo scrivente è stato nominato Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Viste le Delibere di Consiglio Comunale nn. 77 e 78 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Dup ed il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Ritenuto che l'art. 2 "Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria" del Contratto Decentrato 2023-2025 approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 396 del 29/12/2023 così recita:

Il presente CCI si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato, anche sindacale, o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro, nonché al personale con contratto di somministrazione e lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Il presente CCI ha durata triennale. Esso avrà vigenza dalla data di stipula e sino al 31/12/2025.

Per quanto specificamente attiene alla destinazione e ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate, il CCI ha durata annuale.

I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle Parti, con apposito accordo. In tal senso, le Parti concordano che l'eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba avvenire, escluse le cause di forza maggiore, entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

Le Parti si impegnano a riaprire le trattative sui contenuti del presente accordo negoziale, durante il periodo di efficacia del medesimo, qualora dovesse essere stipulato un nuovo CCNL recante una diversa disciplina su uno o più istituti demandati alla contrattazione collettiva integrativa. In tal caso, le Parti si impegnano a incontrarsi entro un mese dalla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il presente CCI sostituisce nei tempi qui definiti ogni precedente accordo sottoscritto antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti di contrattazione integrativa vengono con il medesimo disciplinati.

Il presente CCI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale

.Visti :

- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art 40 comma 3 ter;
- il C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022 che all'art. 30, disciplina l'istituto dell'attività prestata in turnazione come segue:

Art. 30 – Turnazioni

Considerato che la contrattazione decentrata 2023/2025 parte Giuridica

1. *Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.*

2. *Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall'ente.*

OMISSIS...

6. *L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.*

7. *Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.*

Considerato che si rende necessario liquidare, per il corrente anno, le risorse finanziarie da destinare alla remunerazione del suddetto istituto contrattuale, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2023,

Considerato che la CCDI 2019-2021 parte giuridica definisce:

ART. 11 allegato 5 Parte 1 Indennità di turno

Fatte comunque salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili da ciascun dipendente in un mese non può essere superiore a 10.

→ Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 8 del CCNL, può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni il personale che si trovi in una delle seguenti particolari situazioni personali e/o familiari:

soggetto con condizioni personali o familiari di cui all'allegato 3;

→ Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ac), del CCNL, è riconosciuta la facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero

equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30 comma 5, lett d). Il recupero dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla giornata festiva infrasettimanale lavorato nei tempi concordati con il relativo Dirigente/Responsabile. Resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l'economia di spesa per l'onere relativo alla predetta indennità di turno resta acquisita nel bilancio dell'ente, in quanto computata figurativamente a carico del Fondo.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di turnazione sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

Considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Rilevato che l'indennità di turno spetta al personale dipendente sulla base delle seguenti condizioni:

- 1) orario del servizio pari o almeno a 10 di ore giornaliere;
- 2) servizio continuativo e senza interruzioni;
- 3) distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni nell'arco del mese.

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 e s. m. e i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Ritenuto, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d'istituto, il Personale di questo Corpo di Polizia Locale effettua servizio di turnazione come previsto dalle norme contrattuali.

Ritenuto, altresì, che viene rispettata la rotazione del personale di Polizia Locale per il servizio di turnazione, equamente.

Visto il prospetto allegato che fa parte della presente determinazione, dal quale si evince che questo Corpo di Polizia Locale ha svolto servizio di turnazione nel mese di APRILE 2024, per tutte le attività attinenti l'espletamento dei servizi di Polizia Locale ai sensi della L. 65/86

Visto l'allegato elaborato da cui si evincono gli emolumenti da corrispondere al Personale di Polizia Locale per il citato servizio di turnazione, dal quale si evince un importo totale pari ad € 3570,43 (Tremilacinquecentosettanta/43)

Ritenuto altresì di liquidare al Personale del Corpo di Polizia Locale le spettanze relative all'indennità di turnazione effettuata nel periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 come si evince dal prospetto allegato per l'ammontare di € 2736,72 oltre oneri accessori quantificati in € 614,31 a titolo di CPDEL ed € 219,40 a titolo di IRAP, per la complessiva somma di € 3570,43 (Tremilacinquecentosettanta/43)

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il bilancio in corso di formazione del corrente esercizio;
- l'Ordinamento EE.LL.;
- la L.R. 17/90;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il CCDI;
- l'art. 13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di liquidare al Personale del Corpo di Polizia Locale le spettanze relative all'indennità di turnazione effettuata nel periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 come si evince dal prospetto allegato per l'ammontare di € 2736,72 oltre oneri accessori quantificati in € 614,31 a titolo di CPDEL ed € 219,40 a titolo di IRAP, per la complessiva somma di € 3570,43 (Tremilacinquecentosettanta/43)

Di dare atto che,

- 1) la superiore somma di € 2736,72 a titolo di turnazione, graverà alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 01, Cap. 01101.01.00110108 del bilancio di previsione 2024-2026
 - 2) la superiore somma di € 614,31 a titolo di contributi, graverà alla Missione 03 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 Cap. 03011.01.00301109 (imp.27/24) del bilancio di previsione 2024-2026
 - 3) la superiore somma di € 219,40 a titolo di IRAP, graverà alla Missione 03 Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 02 Cap. 03011.02.00301113 (imp.53/24) del bilancio di previsione 2024-2026
- le somme sono state impegnate con giusta D.D. n° 133 del 29/12/2023

Di dare atto che le somme verranno erogate, in assenza di CCDI, per garantire tutti i servizi di Polizia Locale dal C.I.D. stipulato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 09/12/2023.

Di provvedere, a corrispondere al personale in servizio c/o questo Corpo le indennità di turnazione, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato, considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI ai sensi dell'art. 5 comma 4, del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 21/04/2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Di provvedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente in materia

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale